

SISTEMA DISCIPLINARE

Genova Parcheggio S.p.a

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. LE CONDOTTE RILEVANTI.....	4
3. TIPOLOGIE DI SANZIONI.....	5
3.1. Sanzioni nei confronti di lavoratori dipendenti	
3.2. Sanzioni nei confronti di soggetti in posizione apicale	
3.3. Misure nei confronti degli amministratori	
3.4. Misure nei confronti dei Sindaci	
3.5. Misure nei confronti di soggetti esterni	
4. IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	7

1. PREMESSA

La Genova Parcheggio ha adottato, unitamente agli altri Protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.

Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Genova Parcheggio S.p.A. o comunque da soggetti esterni alla società ma che hanno con quest'ultima rapporti a vario titolo..

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti, nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti destinatari che seguono, nonché pubblicato nella intranet aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

2. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare assumono rilevanza le seguenti condotte:

- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.
- mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

3. TIPOLOGIE DI SANZIONI

Il presente sistema disciplinare sanziona i comportamenti:

- che possano configurare una delle ipotesi di reato disciplinare dal D.Lgs 231/2001 e successive modificazioni;
- adottati in violazione del Codice Etico;
- adottati in violazione delle prescrizioni/procedure comunque previste nel vigente Modello di Organizzazione e Controllo preventivo.

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni indicate nel precedente paragrafo e comunque nel Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel paragrafo successivo n. 4, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta e le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

3.1 Sanzioni nei confronti di lavoratori dipendenti

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dell'Autonoleggio applicato da Genova Parcheggi S.p.A., sempre nel rispetto dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, coerentemente con le procedure aziendali eventualmente stabilite.

L'applicazione della sanzione verrà effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni, previste dalla normativa del CCNL (in particolare dall'articolo 49), relativamente alle procedure ed obblighi da osservare.

3.2 Sanzioni nei confronti di soggetti in posizione apicale

Nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di dirigente o che ricoprono una posizione apicale, Genova Parcheggi S.p.A. applicherà le misure sanzionatorie idonee in conformità del disposto normativo e del CCNL, considerando la particolarità del rapporto di carattere "fiduciario" e la necessità per l'azienda di ricorrere alla professionalità, disponibilità e competenza dei soggetti apicali.

3.3 Misure nei confronti degli amministratori

In presenza di violazioni compiute da uno o più membri del CdA, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale, l'intero C.d.A ed il Direttore Generale che prenderanno gli opportuni provvedimenti (es. convocazione assemblea dei soci, revoca deleghe, ecc.)

3.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In presenza di violazioni compiute da uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l'intero Collegio Sindacale che valuteranno le misure più idonee da adottare (es. convocazione assemblea dei soci).

3.5 Misure nei confronti di soggetti esterni

Con i soggetti esterni che hanno rapporti a qualsiasi titolo con Genova Parcheggio S.p.A. (clienti, fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) che:

- pongano in essere comportamenti in violazione del presente Modello e del Codice Etico;
- agiscano in modo da comportare un effettivo rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Genova Parcheggio S.p.A., ove possibile, in relazione alla tipologia di rapporto instaurato:

- risolverà detti rapporti;
- si impegnerà a non intraprenderne di nuovi con gli stessi soggetti;
- prevederà apposite clausole contrattuali di risoluzione del contratto stesso.

4. IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Le presenti sanzioni daranno irrogate dai competenti organi/soggetti aziendali.